

# 4

## CONVENZIONI FISCALI CON LA SVIZZERA

28 novembre 2011

a cura di Renato Brunetta

# EXECUTIVE SUMMARY

2

- Per l'Italia
    - ▣ I capitali e i redditi da capitali detenuti in Svizzera da cittadini residenti in Italia e non dichiarati al fisco costituiscono un **tesoretto** cui poter attingere per finanziare iniziative di **sviluppo** e di **crescita**
  - Per la Svizzera
    - ▣ Gli accordi costituiscono un'opportunità per consolidare la propria politica in materia di mercati finanziari attraverso la gestione di **patrimoni in regola con le legislazioni tributarie**
- 
- L'Italia ha l'occasione unica di far **emergere capitali** finora sottratti a tassazione e di poter esercitare, d'ora in avanti, la propria **potestà impositiva** sui redditi da questi prodotti

# EXECUTIVE SUMMARY

3

- L'Italia potrebbe stipulare una convenzione che entri **in vigore già dal 2012** adottando uno **schema di accordo** simile a quello già siglato da Germania e Regno Unito e programmando **tempi accelerati** di approvazione da parte degli organi legislativi domestici
  
- Stime (prudenziali)
  - ▣ Attività finanziarie in Svizzera riferibili a cittadini italiani: **100 miliardi** di euro
  - ▣ Percentuale di adesione al pagamento dell'imposta forfettaria: **80%**
  - ▣ Imposta forfettaria: **20%**



**Gettito atteso: 15-17 miliardi di euro**

# INDICE

- Il panorama europeo
- Allegato 1: Convenzione fiscale tra Svizzera e Germania
- Allegato 2: Convenzione fiscale tra Svizzera e Regno Unito

# IL PANORAMA EUROPEO

- Nel mese di gennaio 2011, Germania e Regno Unito hanno avviato i negoziati concernenti le convenzioni fiscali da stipulare con la Svizzera circa la tassazione delle attività patrimoniali ivi detenute da cittadini non residenti
- La firma dell'accordo è avvenuta rispettivamente
  - ▣ Il **21 settembre 2011** per la **Germania**
  - ▣ Il **6 ottobre 2011** per il **Regno Unito**
- In Germania e nel Regno Unito le convenzioni devono essere approvate dai rispettivi organi legislativi
- In Svizzera l'accordo deve (verosimilmente) sottostare a referendum facoltativo
- **Le convenzioni dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2013**

**ALLEGATO 1**  
**CONVENZIONE FISCALE TRA**  
**SVIZZERA E GERMANIA**



# IMPOSIZIONE *FUTURA* DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA

7

- Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Germania
  - ▣ Gli agenti pagatori svizzeri prelevano **alla fonte** un importo equivalente all'imposta applicata in Germania, **pari al 25%** (+ 1,375% di supplemento di solidarietà tedesco)
  - ▣ Il contribuente tedesco ha la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie tedesche attraverso gli agenti pagatori svizzeri
- Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera è previsto un **meccanismo di garanzia** che permette alle autorità tedesche di presentare, sulla base di motivi plausibili, domande di informazioni circa conti o depositi riferiti a cittadini residenti in Germania

# PAGAMENTO A *POSTERIORI* DI UN'IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO

8

- Ai fini della tassazione *a posteriori* delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, i cittadini residenti in Germania pagano un'imposta **una tantum, forfettaria e anonima**
- L'ammontare dell'imposta varia tra il **19%** e il **34%** in funzione della **durata** del deposito degli investimenti non tassati in Svizzera nonché dell'**importo iniziale e finale** del capitale
- In luogo di tale pagamento, i cittadini residenti in Germania possono **dichiarare** alle autorità tedesche la propria relazione bancaria in Svizzera, ai fini di una **tassazione individuale**
- Chiunque si opponga espressamente all'imposizione forfettaria oppure all'imposizione individuale deve **chiudere** i propri conti e depositi in Svizzera
- **La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell'entrata in vigore della convenzione, un acconto di 2 miliardi di franchi su 4 miliardi di franchi di gettito previsto**

**ALLEGATO 2**  
**CONVENZIONE FISCALE TRA**  
**SVIZZERA E REGNO UNITO**



# IMPOSIZIONE *FUTURA* DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA

10

- Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Regno Unito
  - ▣ Gli agenti pagatori svizzeri prelevano **alla fonte** un importo equivalente all'imposta applicata nel Regno Unito pari al
    - **48%** sui redditi da interessi
    - **40%** sui dividendi
    - **48%** sugli altri redditi
    - **27%** sugli utili da capitali
  - ▣ Il contribuente del Regno Unito ha la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie britanniche attraverso gli agenti pagatori svizzeri
- È previsto il medesimo **meccanismo di garanzia** illustrato con riferimento alla Germania

# PAGAMENTO A *POSTERIORI* DI UN'IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO

11

- Ai contribuenti del Regno Unito si applicano le medesime previsioni descritte con riferimento alla Germania
- *La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell'entrata in vigore della convenzione, un acconto di 500 milioni di franchi su 6 miliardi di franchi di gettito previsto*